

REGIONE SICILIA

LEGGE 6 luglio 1990, n. 10

Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina.

(GU n.49 del 22-12-1990) (Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 34 del 21 luglio 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di consentire il completamento del risanamento delle zone del territorio della città di Messina e' autorizzata a favore del comune di Messina la spesa complessiva di lire 500.000 milioni per il periodo 1990 - 94, di cui lire 100.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 2.

1. La somma di cui all'articolo 1 e' destinata alla costruzione di alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria nonche' alla realizzazione di centri sociali polifunzionali la cui gestione puo' essere affidata ai consigli di quartiere.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono riservati ai nuclei familiari insediati nelle aree da risanare.

3. Le aree da risanare sono individuate, secondo un ordine di priorita', con delibera del consiglio comunale di Messina.

Art. 3.

1. Ai fini del risanamento delle aree di cui all'articolo 2 il

comune di Messina adotta piani particolareggiati attuativi.

Art. 4.

1. Per la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate con la presente legge, nonché per la gestione degli alloggi, il comune di Messina è tenuto ad avvalersi dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina che assume la funzione di stazione appaltante.

2. Gli alloggi dovranno essere realizzati secondo le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. I progetti dovranno prevedere l'utilizzazione delle aree di ciascun lotto per la realizzazione di case popolari ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché la totale demolizione di casette ultrapopolari, di baracche e di ogni altra costruzione comunque esistente.

Art. 5.

1. Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari residenti nelle aree da risanare da almeno tre anni continuativi alla data del 31 dicembre 1989 ed in possesso dei requisiti previsti dal decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, con esclusione del limite massimo di reddito.

Art. 6.

1. Ai fini dell'assegnazione di cui all'articolo 5 la prevista anzianità della residenza di tre anni complessivi in una o più zone di cui all'articolo 2 dovrà essere comprovata mediante certificato storico-anagrafico.

2. L'assegnazione è disposta dal sindaco previa delibera della giunta comunale su graduatorie formulate dall'apposita commissione provinciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1035, tra tutti gli abitanti delle zone interessate ai singoli progetti di risanamento, con i criteri di cui

al medesimo decreto del presidente della Repubblica n. 1035 del 1972.

Art. 7.

1. L'assegnazione degli alloggi e' effettuata in corso di costruzione e l'impresa esecutrice rimane responsabile della loro custodia fino alla consegna degli stessi all'ente appaltante.

2. La consegna degli alloggi agli assegnatari avra' luogo quando le costruzioni avranno ottenuto il necessario collaudo e le autorizzazioni amministrative e l'assegnatario avra' reso libero da persone e cose l'alloggio da demolire.

Art. 8.

1. Nelle aree interessate ai singoli progetti di risanamento dovra' procedersi, coeivamente all'assegnazione degli alloggi, allo sgombero dei nuclei familiari non aventi i requisiti richiesti per l'ottenimento degli alloggi realizzati con le provvidenze previste dalla presente legge.

2. In favore dei nuclei familiari sgombrati e' riservata la quota del dieci per cento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, degli alloggi costruiti con i finanziamenti ordinari per l'edilizia residenziale pubblica.

3. L'utilizzo della riserva di cui al comma 2 e' esteso in favore dei nuclei familiari che hanno gia' subito lo sgombero coattivo nelle operazioni di risanamento effettuate in precedenza.

4. Per l'assegnazione degli alloggi in quota riservata si tiene prioritariamente conto della data del provvedimento amministrativo di sgombero.

5. Ai nuclei familiari sgombrati viene rilasciato uno sfratto amministrativo valido ai fini dell'accesso ai benefici di legge.

Art. 9.

1. E' fatto obbligo all'Istituto autonomo per le case popolari di

provvedere all'immediata demolizione delle casette o delle baracche lasciate libere dagli assegnatari o sgomberate in forza di atto amministrativo.

2. All'onere finanziario per i lavori di demolizione si fa fronte mediante apposita previsione nel quadro economico - finanziario progettuale.

Art. 10.

1. Gli alloggi costruiti nel comune di Messina con finanziamenti pubblici antecedenti alla presente legge saranno assegnati secondo i criteri, le percentuali e le graduatorie generali e speciali previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1979, n. 261, fatti salvi i benefici previsti dall'articolo 5.

Art. 11.

1. Il comune di Messina e' tenuto:

a) ad adottare apposita delibera consiliare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con la quale sono individuati gli ambiti dei piani particolareggiati di attuazione;

b) a provvedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'individuazione delle aree rese disponibili a seguito degli interventi di risanamento effettuati, nelle quali allocare i primi lotti degli alloggi da costruire.

2. I successivi lotti saranno realizzati nelle aree recuperate a seguito delle demolizioni effettuate o nelle aree a cio' destinate dallo strumento urbanistico o da apposite varianti allo stesso apportate.

3. I progetti degli alloggi da realizzare, la cui tipologia dovra' essere riferita alla composizione dei nuclei familiari interessati al singolo intervento di risanamento, devono essere redatti entro centocinquanta giorni dall'approvazione dei piani particolareggiati da parte del consiglio comunale.

4. La Commissione provinciale per l'assegnazione di alloggi popolari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

dicembre 1972, n. 1035, e' tenuta a formulare le graduatorie definitive, distinte per ogni singolo progetto di intervento, entro centoventi giorni dalla trasmissione da parte del comune delle domande di partecipazione e della relativa documentazione richiesta dal bando per l'assegnazione degli alloggi.

5. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo l'Assessore regionale per gli enti locali e l'Assessore regionale per i lavori pubblici sono tenuti a nominare appositi commissari ad acta rispettivamente presso il comune e l'Istituto autonomo per le case popolari.

6. I prescritti pareri sui progetti ed i certificati di conformita' e di abitabilita' si intendono acquisiti favorevolmente trascorsi sessanta giorni dalla richiesta dei medesimi qualora non siano intervenuti provvedimenti sospensivi o di reiezione da parte della pubblica amministrazione.

Art. 12.

1. All'onere di lire 100.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilita' del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. L'onere predetto e gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi, valutati in lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 1994, trovano altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - Codice 05.06 - progetto casa.

Art. 13.

1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 luglio 1990

NICOLOSI

PICCIONE, assessore regionale per i lavori pubblici